


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
96/C 151/01	ECU.....	1
96/C 151/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
96/C 151/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (¹)	3
96/C 151/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (¹)	4
96/C 151/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (¹)	5
96/C 151/06	Comunicazione della Commissione ai sensi della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia (¹)	7
96/C 151/07	Comunicazione della Commissione ai sensi della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia (¹)	8
96/C 151/08	Comunicazione della Commissione ai sensi della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio Imposizione di obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia (¹)	9
96/C 151/09	Aiuti di Stato — C 8/96 (ex N 537/94) — Italia (¹)	10



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
96/C 151/10	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) — Avviso di concorso per agenti temporanei	13
96/C 151/11	Identificazione, valutazione e preparazione della diffusione di esempi relativi alla buona pratica nell'utilizzo di software e multimedia pedagogici — Gara d'appalto aperta (DG XXII/12/96)	13
96/C 151/12	Analisi tecnologica, giuridica, economica e strategica della fornitura di software e multimedia pedagogici — Gara d'appalto aperta (DG XXII/14/96)	15
96/C 151/13	Assistenza tecnica e logistica — Avviso di postinformazione	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

24 maggio 1996

(96/C 151/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,3247	Marco finlandese	5,90692
Corona danese	7,38954	Corona svedese	8,47361
Marco tedesco	1,91340	Sterlina inglese	0,819602
Dracma greca	302,858	Dollaro USA	1,23965
Peseta spagnola	159,381	Dollaro canadese	1,70489
Franco francese	6,47592	Yen giapponese	133,547
Sterlina irlandese	0,794035	Franco svizzero	1,56952
Lira italiana	1935,80	Corona norvegese	8,18911
Fiorino olandese	2,14038	Corona islandese	83,8745
Scellino austriaco	13,4638	Dollaro australiano	1,56679
Scudo portoghese	196,385	Dollaro neozelandese	1,81447
		Rand sudafricano	5,40796

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(96/C 151/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16)	23. 5. 1996	7,44 ECU/t (*)
Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 430/96 della Commissione, dell'8 marzo 1996, che indice una gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi l'Algeria, il Marocco e la Tunisia (GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 10)	23. 5. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 591/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che indice una gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 28)	23. 5. 1996	1,00 ECU/t (*)
Regolamento (CE) n. 2428/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 19)	23. 5. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2429/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 22)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 2430/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 25)	23. 5. 1996	368,00 ECU/t
		Riduzione massima
Regolamento (CE) n. 419/96 della Commissione, del 7 marzo 1996, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 59 del 8. 3. 1996, pag. 12)	23. 5. 1996	15,70 ECU/t
Regolamento (CE) n. 821/96 della Commissione, del 3 maggio 1996, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 6)	23. 5. 1996	17,92 ECU/t

(*) Tassa minima all'esportazione

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(96/C 151/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (¹), la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Brest e Lione (Satolas).

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *relativamente al numero di frequenze minime:*

— i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;

— i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino e alla sera, dal lunedì al giovedì, di tre viaggi di andata e ritorno il venerdì, di un viaggio di andata e ritorno il sabato mattina e di un viaggio di andata e ritorno la domenica sera;

— i servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Brest e Lione (Satolas);

— *relativamente al tipo di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta:*

— i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati con una capacità minima di 30 posti;

— gli apparecchi devono essere muniti di servizi igienici. A bordo deve essere effettuato un servizio di bevande;

— *relativamente agli orari:*

— durante la settimana gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata, rimanendo per almeno otto ore nella città di destinazione, sia a Brest che a Lione:

i) arrivo a Lione (Satolas) entro le 8.30;

arrivo a Brest entro le 10.00;

ii) partenza da Brest non prima delle 18.00;

arrivo a Brest entro le 21.30;

— *relativamente alla politica commerciale:*

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni;

— *relativamente alla continuità del servizio:*

eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti;

il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

(¹) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(96/C 151/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra gli aeroporti di Cherbourg-Maupertus e Parigi-Orly.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *relativamente al numero di frequenze minime:*

- i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;
- i servizi devono essere gestiti nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino e nel tardo pomeriggio, dal lunedì al venerdì compreso;
- i servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Parigi-Orly e Cherbourg-Maupertus;

— *relativamente al tipo di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta:*

- i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati, con una capacità minima di 30 posti, tranne che per 6 settimane all'anno, durante le quali è richiesta una capacità minima di 15 posti;

— *relativamente agli orari:*

- durante la settimana gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata, rimanendo per almeno otto ore nella città di destinazione, sia a Cherbourg che a Parigi;

va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, e del decreto del 29 dicembre 1995, pubblicato il 18 gennaio 1996 nella Gazzetta ufficiale francese, sono attualmente riservate presso l'aeroporto di Parigi-Orly le seguenti bande orarie (espresse in ora locale), dal lunedì al venerdì, per la gestione del servizio di linea Cherbourg-Maupertus/Parigi-Orly

i) arrivo a Parigi-Orly: 7.15;
partenza da Parigi-Orly: 7.55;

ii) arrivo a Parigi-Orly: 18.45;
partenza da Parigi-Orly: 19.15;

— *relativamente alla politica commerciale:*

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni;

— *relativamente alla continuità del servizio:*

eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;

il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(96/C 151/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Biarritz e Pau, da una parte, e Lione (Satolas) dall'altra, e tra Biarritz e Pau, da una parte, e Marsiglia dall'altra.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *relativamente al numero di frequenze minime, al tipo di aeromobili utilizzati, alla capacità offerta e agli orari:*

— *tra Biarritz/Pau e Lione (Satolas):*

- i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;
- i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino ed alla sera, dal lunedì al venerdì incluso, eccetto che nel mese di agosto;
- durante la settimana gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata, partendo da Biarritz e da Pau e rimanendo per almeno otto ore nella città di destinazione (Lione), e un viaggio di andata e ritorno in giornata, partendo da Lione e rimanendo per almeno sei ore nella città di destinazione, sia a Biarritz che a Pau;
- durante il mese di agosto (4 settimane), i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di sette viaggi di andata e ritorno alla settimana;
- i servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Biarritz, Pau e Lione (Satolas);
- i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi muniti di turbopropulsori con una capacità minima di 65 posti, o mediante apparecchi muniti di turboreattori. In ogni caso, deve essere offerta una capacità minima giornaliera di 260 posti dal lunedì al venerdì compreso tra Biarritz/Pau e Lione (Satolas), salvo durante il mese di agosto;
- il segmento Biarritz-Pau delle rotte Biarritz-Pau-Lione (Satolas) e Biarritz-Pau-Marsiglia può essere effettuato mediante un solo apparecchio;
- gli orari devono consentire ai passeggeri in transito di prendere le coincidenze internazionali all'aeroporto di Lione (Satolas);

— *tra Biarritz/Pau e Marsiglia:*

- i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;
- i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino ed alla sera, dal lunedì al venerdì compreso, eccetto che nel mese di agosto;

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

- durante la settimana gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata, partendo da Biarritz e da Pau e rimanendo per almeno otto ore nella città di destinazione (Marsiglia), e un viaggio di andata e ritorno in giornata, partendo da Marsiglia e rimanendo per almeno sei ore nella città di destinazione, sia a Biarritz che a Pau;
 - durante il mese di agosto (4 settimane), i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di sette viaggi di andata e ritorno alla settimana;
 - i servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Biarritz, Pau e Marsiglia;
 - i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati con una capacità minima di 40 posti;
 - il segmento Biarritz-Pau delle rotte Biarritz-Pau-Lione (Satolas) e Biarritz-Pau-Marsiglia può essere effettuato mediante un solo apparecchio.
 - gli orari devono consentire ai passeggeri in transito di prendere le coincidenze internazionali all'aeroporto di Marsiglia;
- *relativamente alla commercializzazione dei voli:*
- i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni;
- *relativamente alla continuità del servizio:*
- eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti;
- in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2408/92 i vettori che intendono gestire le rotte summenzionate devono garantirne la gestione per almeno dodici mesi consecutivi;
- il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.
-

Comunicazione della Commissione ai sensi della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia

(96/C 151/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In applicazione delle disposizioni della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, il governo francese ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra Rennes e Basilea-Mulhouse.

2. Gli obblighi del servizio pubblico sono i seguenti:

— *In termini di numero di frequenze minime:*

— i servizi devono essere effettuati per almeno 48 settimane nel corso dell'anno;

— i servizi devono prevedere almeno 2 viaggi andata/ritorno al giorno, mattina e sera, dal lunedì al venerdì.

— *In termini di tipo di aeromobile usato e di capacità offerta:*

— i servizi devono essere effettuati utilizzando un aereo pressurizzato con una capacità minima di 19 posti.

— *In termini di orario:*

— in settimana, gli orari devono permettere ai passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata con una permanenza di almeno 8 ore nella città di destinazione, Rennes o Mulhouse.

— *In termini di commercializzazione dei voli:*

— i voli devono essere commercializzati con l'ausilio di almeno un sistema informatizzato di prenotazioni.

— *In termini di continuità dei servizi:*

— salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica IATA, il 3 % del numero di voli previsti;

— inoltre il vettore può sospendere il servizio solo con un preavviso di 6 mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

Comunicazione della Commissione ai sensi della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia

(96/C 151/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In applicazione delle disposizioni della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo francese ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra Rennes e Lilla.

2. Gli obblighi del servizio pubblico sono i seguenti:

— *In termini di numero di frequenze minime:*

- i servizi devono essere effettuati per almeno 48 settimane nel corso dell'anno;
- i servizi devono prevedere almeno 2 viaggi andata/ritorno al giorno, mattina e sera, dal lunedì al venerdì;
- i servizi devono essere effettuati senza scalo tra Rennes e Lilla.

— *In termini di tipo di aeromobile usato e di capacità offerta:*

- i servizi devono essere effettuati utilizzando un aereo pressurizzato con una capacità minima di 19 posti.

— *In termini di orario:*

- in settimana, gli orari devono permettere ai passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata con una permanenza di almeno 8 ore nella città di destinazione, Rennes o Lilla.

— *I termini di commercializzazione dei voli:*

- i voli devono essere commercializzati con l'ausilio di almeno un sistema informatizzato di prenotazioni.

— *In termini di continuità dei servizi:*

- salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica IATA, il 3 % del numero di voli previsti.
- inoltre il vettore può sospendere il servizio solo con un preavviso di 6 mesi.

Comunicazione della Commissione ai sensi della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia

(96/C 151/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In applicazione delle disposizioni della lettera a), paragrafo 1, dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, il governo francese ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra Rennes e Tolosa.

2. Gli obblighi del servizio pubblico sono i seguenti:

— *in termini di numero di frequenze minime:*

- i servizi devono essere effettuati per almeno 48 settimane nel corso dell'anno;
- i servizi devono prevedere almeno 2 viaggi andata/ritorno al giorno, mattina e sera, dal lunedì al venerdì, e almeno un viaggio andata/ritorno il sabato mattina e la domenica sera;
- i servizi devono essere effettuati senza scalo tra Rennes e Tolosa.

— *In termini di tipo di aeromobile usato e di capacità offerta:*

- i servizi devono essere effettuati utilizzando un aereo pressurizzato con una capacità minima di 30 posti;
- l'aeromobile deve disporre di toilette e dev'essere previsto un servizio di distribuzione di bevande.

— *In termini di orario:*

- in settimana, gli orari devono permettere ai passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata con una permanenza di almeno 8 ore nella città di destinazione, Rennes o Tolosa.

— *In termini di commercializzazione dei voli:*

- i voli devono essere commercializzati con l'ausilio di almeno un sistema informatizzato di prenotazioni.

— *In termini di continuità dei servizi:*

- salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica IATA, il 3 % del numero di voli previsti;
- inoltre il vettore può sospendere il servizio solo con un preavviso di 6 mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

AIUTI DI STATO

C 8/96 (ex N 537/94)

Italia

(96/C 151/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione)***Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, agli altri Stati membri e ai terzi interessati, riguardante gli aiuti che il governo italiano ha deciso di concedere al gruppo Ferdofin Siderurgica SpA (Ferdofin)**

Con la lettera sotto riportata, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

«Con lettere del 30 agosto, del 20 settembre e dell'11 ottobre 1994, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di accordare al gruppo Ferdofin Siderurgica SpA (Ferdofin) una fideiussione o garanzia pubblica a norma dell'articolo 2 bis della legge italiana n. 95/1979, detta "legge Prodi", su finanziamenti bancari dell'importo totale di 45 Mrd di LIT (circa 21 Mio di ECU).

Con lettere del 12 settembre 1994, del 17 novembre 1994 e del 27 febbraio 1995, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni concernenti la fideiussione in parola, in particolare 1) se l'impresa beneficiaria della garanzia avrebbe versato allo Stato italiano un premio conforme alle condizioni di mercato, e 2) se la Ferdofin si trovasse in una situazione finanziaria tale da consentirle di beneficiare di una identica fideiussione presso enti assicurativi o finanziari privati.

Con lettere del 4 aprile, 6 giugno 1995 e del 27 febbraio 1996, il governo italiano ha risposto alle richieste d'informazione della Commissione.

Dagli elementi a conoscenza della Commissione, che si basano essenzialmente su quanto dichiarato dalle autorità italiane nelle informazioni trasmesse, risulta che:

1) la Ferdofin si trova in una situazione finanziaria assai difficile; dal bilancio al 30 giugno 1994 nonché dal conto profitti e perdite risulta infatti che:

- a) le perdite accumulate sono pari a 251,6 Mrd di LIT;
- b) rispetto a un capitale di 80 Mrd di LIT, i fondi propri sono negativi per un ammontare di 170,9 Mrd di LIT;

c) i debiti a medio e a lungo termine, maggiorati dei debiti verso enti creditizi, ammontano a 526,5 Mrd di LIT, contro 429,5 Mrd di LIT di immobilizzazioni, di cui gran parte già soggette ad ipoteche;

d) infine, il totale degli impegni fuori bilancio è pari a 418 Mrd di LIT;

2) con decreto del ministro italiano dell'Industria del 28 dicembre 1993, la Ferdofin è stata sottoposta alla procedura prevista dalla legge italiana n. 95/1979, detta "legge Prodi", relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

3) data la situazione finanziaria della Ferdofin, le banche non sono disposte ad accordarle alcun finanziamento in assenza di fideiussione.

Il governo italiano ha argomentato che:

a) è stato convenuto con l'impresa beneficiaria della fideiussione pubblica il pagamento di un premio conforme alle condizioni di mercato; a tal fine, starebbe per essere elaborato dalle autorità italiane uno strumento giuridico ad hoc;

b) in ragione segnatamente del suo patrimonio, stimato a più di 400 Mrd di LIT, la Ferdofin gode di una situazione finanziaria tale da consentirle di beneficiare presso enti privati della stessa garanzia che verrebbe concessa dal governo; a riprova di ciò, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un contratto stipulato tra l'impresa in questione ed un'altra impresa attiva nel settore della commercializzazione dell'acciaio.

Valutazione della Commissione

Occorre innanzi tutto determinare se gli interventi pubblici in questione costituiscano un aiuto di Stato rientrando nel campo d'applicazione del diritto comunitario ovvero in quello del diritto comune.

Per quanto concerne le disposizioni del diritto comunitario eventualmente applicabili nella fattispecie, si ricorda che la Ferdofin è un'impresa la quale fabbrica prodotti in acciaio di cui all'allegato I del trattato CECA, ripresi segnatamente sotto i numeri di codice 4300 e 4400. Di conseguenza, data la sua produzione, la Ferdofin è un'impresa soggetta alle norme del trattato CECA.

L'impresa de qua ha beneficiato dei vantaggi della legge italiana n. 95/1979, detta "legge Prodi". Orbene, si osserva che le previsioni contenute in tale legge, che viene applicata con decreto del ministro italiano dell'Industria in base alla constatazione giudiziaria dell'esistenza per l'impresa di tre condizioni obiettive: 1) un numero di occupati superiore a trecento; 2) un importo di debiti superiore al quintuplo del capitale sociale e 3) lo stato di insolvenza, potrebbe configurare degli elementi di aiuto di Stato ai sensi della decisione n. 3855/91/CECA. Infatti, vi è ragionevole motivo per ritenere che la sottrazione di alcune imprese con più di trecento dipendenti e designate dai poteri pubblici alle normali procedure fallimentari, così come il fatto che sia il ministro per l'Industria a determinare quali imprese possano o meno continuare le loro attività, inducono a ritenere che la legge in parola possa essere valutata come un aiuto di Stato anziché come una misura avente un carattere generale.

L'applicazione di questa legge è infine suscettibile di causare delle distorsioni di concorrenza nella misura in cui essa impedisce la fuoriuscita dal mercato di imprese altrimenti liquidabili, permettendone l'artificiale continuazione delle attività a discapito delle imprese concorrenti. D'altra parte, non si può non osservare che il carattere particolarmente distorsivo connesso con l'applicazione della legge de qua è aggravato allorché quest'ultima trovi applicazione nei confronti di un'impresa operante in un settore sensibile e sottoposta ad un rigido controllo, qual è il caso per il settore siderurgico.

Inoltre, l'articolo 2 bis della legge italiana n. 95/1979, prevede che il ministro italiano del Tesoro possa concedere una fideiussione pubblica a qualsiasi impresa beneficiante dell'applicazione della "legge Prodi".

Non vi è dubbio che per la concessione di tale fideiussione il ministro del Tesoro goda di un potere discrezionale che gli consente di favorire un'impresa rispetto a un'altra. Ne consegue che detta fideiussione può costituire un aiuto di Stato rientrante nel campo d'applicazione del diritto comunitario.

L'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, il quale rappresenta la norma comunitaria applicabile nella fattispecie, dispone che sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati membri in qualunque forma. Le sole deroghe possibili a tale divieto generale sono enunciate in maniera limitativa dal codice degli aiuti alla siderurgia, decisione n. 3855/91/CECA. Esse riguardano gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo (articolo 2), quelli a favore della tutela dell'ambiente (articolo 3) e quelli per le chiusure (articolo 4).

A tale proposito, la Commissione rileva che le autorità italiane non invocano alcuna delle deroghe suddette al fine di giustificare l'intervento pubblico in questione. Risulta peraltro dall'esame svolto che tale intervento pubblico non può beneficiare di alcuna di dette deroghe, trattandosi di una garanzia accordata al fine di consentire alla Ferdofin di ritrovare la liquidità necessaria per il proseguimento della sua attività.

Inoltre, tenuto conto della situazione finanziaria sopra descritta, la Commissione ritiene che sarebbe molto difficile per la Ferdofin procurarsi una fideiussione su prestiti paria 45 Mrd di LIT presso enti finanziari privati. Per di più, va sottolineata la particolare situazione congiunturale degli enti finanziari, caratterizzata dalla presenza considerevole di crediti dubbi e/o inesigibili; ciò fa sì che da una parte le banche applichino criteri più rigorosi che in passato per la concessione di finanziamenti, e dall'altra gli enti i quali prestano di norma fideiussioni siano ancora più vigili.

Al fine di superare la presunzione suesposta che porta ad escludere, nella fattispecie, la concessione di qualsiasi fideiussione alla Ferdofin da parte di privati, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un contratto concluso tra la Ferdofin stessa e un'impresa attiva nel commercio dell'acciaio e delle relative materie prime.

Ora, si deve constatare che detto contratto non è tale da vincere la presunzione in parola. In virtù di esso, infatti, l'impresa di commercializzazione contraente fornisce alla Ferdofin le materie prime necessarie senza esserne ripagata, in considerazione dell'assenza di liquidità della Ferdofin; tuttavia, tale impresa gode, prima della trasformazione delle merci fornite, del diritto di pegno su di esse, e, una volta avvenute la trasformazione e la vendita delle merci stesse, del diritto a incassare il 61 % degli importi pagati dai clienti alla Ferdofin, con priorità su quest'ultima. In altri termini, i crediti dell'impresa di negoziazione sono garantiti in via reale dalla merce consegnata, e, una volta venduta tale merce, dalla cessione dei crediti acquisiti dalla Ferdofin nei confronti della clientela.

Ne consegue che il contratto in questione non è affatto un contratto di fideiussione, come sostenuto dalle autorità nazionali, bensì un contratto misto di fornitura e di partecipazione ai profitti. Esso non prova pertanto che la Ferdofin goda già di una fideiussione privata analoga a quella che lo Stato italiano intende accordarle.

Sulla base degli elementi sopra enunciati, la Commissione incontra attualmente gravi difficoltà a determinare se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato comune. Risulta dunque necessario e opportuno avviare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA nei confronti degli aiuti in questione.

Nel quadro della suddetta procedura, la Commissione invita con la presente il governo italiano a trasmetterle le

sue osservazioni, nonché tutte le informazioni utili per meglio valutare i suddetti interventi pubblici, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di notifica della presente lettera.

La Commissione richiama l'attenzione del governo italiano sul fatto che quest'ultimo non può dare esecuzione alla progettata fideiussione se non una volta intervenuta l'autorizzazione da parte della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite.

La Commissione richiama infine l'attenzione del governo italiano sul fatto che potrà esigere la restituzione di ogni aiuto concesso illegalmente, senza attendere cioè la decisione finale della Commissione. La restituzione dell'aiuto illegalmente concesso comprende il pagamento degli interessi calcolati in base al tasso fissato per la valutazione degli aiuti regionali, a partire dal giorno in cui l'aiuto è stato concesso all'impresa beneficiaria, e ciò al fine di eliminare tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa bene-

ficiaria abbia fruito dal momento in cui gli aiuti sono stati versati illegalmente.

La Commissione informa inoltre il governo italiano che inviterà gli altri Stati membri della Comunità e i terzi interessati a trasmetterle le loro osservazioni mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmetterle le loro osservazioni sulle misure di cui sopra facendole pervenire, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

Dette osservazioni saranno comunicate al governo italiano.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE
TOSSICODIPENDENZE (OEDT)

Avviso di concorso per agenti temporanei

(96/C 151/10)

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 151 A del 25 maggio 1996 il concorso seguente:

— Assunzione di 3 agenti temporanei (2 della categoria A, 1 della categoria B).

Identificazione, valutazione e preparazione della diffusione di esempi relativi alla buona pratica nell'utilizzo di software e multimedia pedagogici

Gara d'appalto aperta (DG XXII/12/96)

(96/C 151/11)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Istruzione, formazione e gioventù (DG XXII), Nuove tecnologie nell'istruzione e formazione, all'attenzione del sig. A. Dumort, B 7-8/03, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 62 97. E-mail: josiane.debecker@dg22.cec.be. Telex COMEU B 21877. Indirizzo telefonico: COMEUR BRUXELLES.

2. **Categoria di servizio:** N. 10. N. di riferimento CPC 864

Titolo dello studio: identificazione, valutazione e preparazione della diffusione di esempi relativi alla buona pratica nell'utilizzo di software e multimedia pedagogici.

L'obiettivo è di fornire informazioni aggiornate sull'utilizzo di nuove tecnologie e servizi di informazione e comunicazione (software, multimedia, set-

tore audiovisivo) per scopi pedagogici in vari luoghi. Ciò comprende un inventario, un'analisi di concetti pedagogici, lo sviluppo di criteri di valutazione e la preparazione per la diffusione della buona pratica.

3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.

4. a), b)

c) Le persone giuridiche devono indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.

5. Gli offerenti non possono presentare offerta per una parte dei servizi richiesti.

6.

7. **Durata del contratto:** 18 mesi a decorrere dalla data della firma di entrambe le parti.

8. a) **Nome e indirizzo del servizio al quale il capitolato d'appalto può essere richiesto:** Vedi punto 1.
- b) **Termine ultimo per effettuare tale domanda:** 28. 6. 1996.
- c) **Le richieste per il capitolato d'appalto relativo agli studi possono essere fatte per telefax o per lettera:** Nel caso delle richieste fatte per telefax devono essere confermate per lettera inviata entro il termine ultimo di cui al punto 8 b).
9. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 8. 7. 1996.
- b) **Nome e indirizzo del servizio al quale le offerte devono essere inviate:** Vedi punto 1.
- c) Le offerte devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea in 6 copie.
10. a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** I rappresentanti ufficiali della Commissione europea e un mandatario autorizzato per offerente (se lo desidera).
- b) **L'apertura delle offerte avverrà:** 16. 7. 1996 (10.00), rue Belliard 5-7, office 8/03, B-1040 Bruxelles.
- 11.
12. **Principali condizioni di finanziamento:** Le condizioni di pagamento relative al contratto di studio sono riportate nel capitolato d'appalto.
- Il contratto sarà disciplinato dalle condizioni applicabili ai contratti redatti dalla Commissione europea.
13. **Forma giuridica in caso di raggruppamento di offerenti:** Le offerte possono essere presentate singolarmente o congiuntamente. Se 2 o più candidati presentano un'offerta congiunta, uno deve essere designato quale contraente e agente responsabile.
14. **Informazioni relative alla situazione dell'offerente:** Gli offerenti devono presentare:
- a) dichiarazione relativa alla capacità finanziaria ed economica che li autorizza a svolgere incarichi richiesti nel presente avviso e definiti in dettaglio nel capitolato d'appalto. Le dichiarazioni relative alla situazione finanziaria ed economica possono essere comprovate da uno o più delle seguenti referenze:
- dichiarazioni bancarie;
- bilanci o estratti di bilancio;
- dichiarazione che indichi il volume d'affari globale e il volume d'affari relativo ai servizi interessati;
- b) esperienza minima posseduta nei settori seguenti: metodi di formazione e pedagogici, servizi di telecomunicazione e applicazioni telematiche, aspetti tecnici connessi alla prestazione di servizi di istruzione, studi di mercato, produzione e utilizzazione di informazioni accessibili elettronicamente;
- c) conoscenza dei software, multimedia e mezzi pedagogici audiovisivi (aspetti tecnici e pedagogici, metodi di insegnamento, questioni relative alla produzione di contenuto, iniziative pubbliche e private) in tutti gli Stati membri dell'UE e gli altri paesi OCSE.
- Ulteriori informazioni sono riprese nel capitolato d'appalto.
15. **Periodo durante il quale gli offerenti sono vincolati dalla loro offerta:** Sei mesi a decorrere dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto sarà proposto all'organizzazione offerente la cui offerta presenta il migliore rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri definiti nel capitolato d'appalto.
- 17., 18.
19. **Data di invio dell'avviso:** 14. 5. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 15. 5. 1996.
21. Gli offerenti devono essere stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in uno Stato firmatario dell'accordo GATT in base al principio della mutualità.

Analisi tecnologica, giuridica, economica e strategica della fornitura di software e multimedia pedagogici

Gara d'appalto aperta (DG XXII/14/96)

(96/C 151/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Istruzione, formazione e gioventù (DG XXII), Nuove Tecnologie nell'Istruzione e formazione, all'attenzione del sig. A. Dumort, B 7-8/03, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 296 62 97. E-mail: josiane.debecker@dg22.cec.be. Telex COMEU B 21877. Indirizzo telefonico: COMEUR BRUXELLES.
2. **Categoria di servizio:** N. 10. N. di riferimento CPC 864

Titolo dello studio: analisi tecnologica, giuridica, economica e strategica della fornitura di software e multimedia pedagogici.

L'obiettivo è di fornire informazioni aggiornate sulla fornitura e messa a disposizione di nuove tecnologie e servizi di informazione e comunicazione (software, multimedia, settore audiovisivo) per scopi pedagogici in Europa, nonché una selezione di ulteriori paesi: immagini e posizioni di mercato, strategie, inventari di tecnologie e servizi e valutazione tecnologica-economica, procedimenti regolamentari, processi legali e finanziari.
3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.
4. a), b)
c) Le persone giuridiche devono menzionare i nomi e le qualifiche professionali del personale che sarà incaricato della prestazione del servizio.
5. Gli offerenti non possono presentare offerta per una o più parti dei servizi richiesti.
- 6.
7. **Durata del contratto:** 18 mesi a decorrere dalla data della firma del contratto da parte di entrambe le parti.
8. a) **Nome e indirizzo del servizio al quale può essere richiesto il capitolato d'appalto:** Vedi punto 1.
b) **Termine ultimo per effettuare tale richiesta:** 28. 6. 1996.
c) **Le richieste del capitolato d'appalto relativo allo studio possono essere fatte per telefax o per lettera:** Nel caso in cui fossero fatte per telefax, devono essere confermate per lettera inviata entro il termine ultimo di cui al punto 8 b).
9. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 8. 7. 1996.
b) **Nome e indirizzo del servizio al quale devono essere inviate le proposte:** Vedi punto 1.
c) Le offerte devono essere redatte, in 6 copie, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
10. a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** Rappresentanti ufficiali della Commissione europea e un rappresentante autorizzato per ogni offerente (se lo desiderano).
b) **L'apertura avverrà il:** 16. 7. 1996 (15.00), rue Belliard 5-7, ufficio 8/03, B-1040 Bruxelles.
- 11.
12. **Principali condizioni di finanziamento:** Le condizioni di pagamento relative al contratto sono riportate nel capitolato d'appalto.

Il contratto sarà disciplinato dalle condizioni applicabili ai contratti stipulati dalla Commissione europea.
13. **Forma giuridica in caso di raggruppamento di offerenti:** Le proposte potranno essere presentate individualmente o congiuntamente. Nel caso in cui due o più candidati presentano un'offerta congiunta, uno di loro deve essere designato quale contraente principale o agente responsabile.
14. **Informazioni relative alla situazione dell'offerente.** L'offerente deve presentare i documenti seguenti:
a) certificato relativo alla capacità finanziaria ed economica che dimostri la capacità di svolgere gli incarichi richiesti nel presente bando e specificati nel capitolato d'appalto. La prova della situazione finanziaria ed economica può essere fornita da una o più delle seguenti referenze:
dichiarazioni bancarie;
bilanci o estratti di bilancio;
dichiarazione che indichi il volume d'affari globale e il volume d'affari relativo ai servizi interessati;
b) esperienza nei settori seguenti: servizi di telecomunicazione e applicazioni telematiche, aspetti tecnici connessi alla prestazione di servizi di istruzione, mercati corrispondenti, produzione e impiego di informazioni accessibili elettronicamente, aspetti economici dei mercati corrispondenti,
c) conoscenza dei software, multimedia e mezzi audiovisivi pedagogici (aspetti tecnici e pedagogici,

questioni relative alla produzione del contenuto, strategie private) in tutti gli Stati membri e negli altri paesi dell'OCSE.

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolato d'appalto.

15. **Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** Sei mesi a decorrere dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerente la cui offerta presenta il migliore rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri riportati nel capitolato d'appalto.
- 17., 18.
19. **Data di invio del bando:** 14. 5. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea:** 15. 5. 1996.
21. Gli offerenti devono essere stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in uno Stato firmatario dell'accordo GATT sulla base del principio della mutualità.

Assistenza tecnica e logistica

Avviso di postinformazione

(96/C 151/13)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Centro comune di ricerca, Istituto dell'ambiente, Ufficio europeo delle sostanze chimiche, TP 280, I-21020 Ispra (VA).
Tel. (039-332) 78 96 63. Telefax (039-332) 78 99 63.
2. **Procedura di stipula prescelta:** Procedura aperta.
3. **Categoria di servizio e descrizione:** Assistenza tecnica e logistica alle attività dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 25. 3. 1996.
5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:**
 - a) di ordine generale
 - qualità e chiarezza dell'offerta,
 - metodo di lavoro proposto,
 - termine di organizzazione richiesto,
 - qualificazioni del personale responsabile dell'esecuzione dei servizi di cui al punto 3,
 - b) prezzo.
6. **Numero di offerte ricevute:** 6.
7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** Equattro snc di R. Barberi e A. Chiesa, via Varese 2, I-21020 Monvalle (VA).
8. **Prezzo o gamma dei prezzi pagati:**
 - prima fase: 190 400 ECU,
 - seconda fase: 189 100 ECU.
- 9., 10.
11. **Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** 11. 10. 1995. 95/S 194-102895/EN.
12. **Data di invio del bando:** 17. 5. 1996.
13. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 17. 5. 1996.
- 14.